



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

COMMERCIO

Ord. N. 160 del 13-11-2019

OGGETTO: Revoca e sostituzione Ord. n. 153 del 30-10-2019. Macellazione dei suini per consumo familiare presso il domicilio degli allevatori.

IL SINDACO

VISTI gli art. 1 e 13 del R.D. 3298/1928;

VISTO il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 1265/1934;

VISTI i Reg. (CE) 852/853/854/882/2004;

VISTO il Reg. (CE) 178/2002;

VISTO il Reg. CE n. 2075 del 05 dicembre 2005;

VISTO il DGR 3710/2007;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 1980, n.77;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4460P28 del 28.11.2014;

VISTO il Reg. (CE) 1099 del 24.09.2009 (art.10);

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 2/2013, art. 5;

RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo alimentare, in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni;

ACCERTATO che l'art. 13 del R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco;

RITENUTO che, per i criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in un'autorizzazione complessiva permanente data dalla presente ordinanza che preveda, in dettaglio, i requisiti per i beneficiari e le prescrizioni cui devono attenersi dal punto di vista d adempimenti amministrativi;

VISTA la nota dell'Azienda ULSS 8 Berica prot. n. 0110663/SIA del 31.10.2019, pervenuta in data 04.11.2019 al prot. com.le n. 17729;

AUTORIZZA

nel periodo compreso tra il 04 novembre 2019 al 07 Marzo 2020 la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;

ORDINA

1. il numero massimo di suini che si consente di macellare è di due per ogni nucleo familiare;
2. coloro che intendono macellare altri suini, o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004;
3. la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, con almeno 72 ore di anticipo, al competente Servizio Veterinario;
4. le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 08.30 alle ore 13.00; al di fuori di tali giorni e di tali orari non è garantita la prestazione. Nel caso che la prestazione venga comunque resa, sarà applicata una tariffa maggiorata;
5. le tariffe per le prestazioni sono le seguenti: 15,00 € per ogni capo e 8,00 € per ogni capo secessivo a cui si aggiungono le spese di trasferta di € 20,00;
6. sono vietate la macellazione dei suini per conto di terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
7. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda Ulss 8 Berica;
8. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche;
9. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita *post-mortem* effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda Ulss 8 Berica che rilascia un'apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
10. il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso di una adeguata formazione ai sensi del Reg. (CE) 1099 del 24.09.2009, inoltre detto personale deve essere provvisto di pistola a proiettile captivo con la quale sono obbligatoriamente abbattuti i suini prima della jugolazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa sarà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Francesco Lanaro